

OMISSIS:

IL CONSIGLIO

iste lo schema del nuovo regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia da sostituire a quello finora in vigore; proposte dall'apposita commissione designata dal Consiglio deliberante il 26.9.1950 n° 304;

Ritenuto di approvare integralmente il testo di regolamento proposto come sopra, ritenendolo rispondente alla necessità del Comune;

Visto l'Art. 293 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934 n° 383 e l'art. 15 della Legge 15 Ottobre 1925 n° 2578;

Visto l'art. 131 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 14 Febbraio 19 n° 148;

Con votazione unanime, resa nei modi di legge, controllata dagli scrutatori Mattioli, Landi e Niccoli:

DELIBERA

1° - Di revocare il precedente Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia; approvate dal Consiglio Comunale il 24 Agosto 1926 e dalla G.P.A. il 13 Ottobre 1926, n° 2756.

2° - Di approvare il seguente testo del nuovo regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia:

ART. 1-

L'esecuzione dei lavori in economia da parte dell'Amministrazione Comunale verrà regolata con le norme stabilite dal presente regolamento ed in conformità dell'art. 293 della Legge comunale e provinciale (T.U. 3 marzo 1934 N° 383) e dell'art. 15 della Legge 15 ottobre 1925 N° 2578.

ART. 2.-

I lavori che di norma, verranno eseguiti in economia sono i seguenti:

a) Per le strade comunali:

1°) le riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, corrosione e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito o per evitare danni maggiori;

2°) la manutenzione delle strade stesse, comprendente lo spargimento del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati e bitumati, lo sgombero della neve, lo spurgo delle cunette e delle chiaviche, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, il discioglimento delle panchine, la regolazione delle scarpate, i rappezzi e la manutenzione dei lastrici e marciapiedi;

b) Per le acque pubbliche:

1°) la manutenzione degli acquedotti, delle fontane e dei pozzi nonché l'esercizio degli acquedotti a sollevamento meccanico e le nuove derivazioni per concessione acqua ai privati;

2°) le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati.

c) Per le proprietà comunali:

- 1°) La manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale;
- 2°) la manutenzione e riparazione dei mobili, macchine e attrezzi di proprietà comunale.

d) Per i materiali, gli impianti ed i servizi adibiti ad uso pubblico:

- 1°) la manutenzione delle latrine, orinatoi, lavatoi pubblici e delle fognature;
- 2°) la manutenzione dei giardini, viali, passeggi e piazze pubbliche, nonché dei resedi stradali caduti in uso pubblico;
- 3°) la manutenzione dei cimiteri;
- 4°) il recupero ed il trasporto dei materiali di proprietà comunale, la sistemazione di essi nei magazzini e l'eventuale manutenzione e riparazione di quelli deperibili e deteriorati.

e) Per i lavori pubblici ed i servizi dipendenti dall'Ufficio tecnico:

- 1°) Puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
- 2°) lavori e provviste da eseguirsi d'Ufficio a carico e a rischio degli appaltatori;
- 3°) lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- 4°) Ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo e il modo di procedere all'appalto e non siano riuscite le trattative private;
- 5°) i lavori da eseguirsi di ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
- 6°) tutti quei lavori, infine, per i quali l'Amministrazione comunale, vagliate le circostanze particolari, crederà opportuno di deliberare l'esecuzione in economia, semprechè la relativa deliberazione abbia riportato l'approvazione dell'Autorità tutoria.

ART. 3.-

I lavori e le provviste in economia possono venire eseguite:

- a) col sistema detto "in amministrazione";
- b) col sistema dei cottimi fiduciari.

ART. 4.-

Ogni lavoro, opera o provvista da eseguirsi in economia, sia in amministrazione che a cottimo fiduciario, deve essere previamente deliberato nelle forme di legge dal Consiglio comunale e dalla Giunta Municipale, secondo la rispettiva competenza, in base ad una perizia sommaria, se d'importo inferiore a £. 250.000.=, ed in base a regolare progetto tecnico, se d'importo superiore a detta cifra.

Le deliberazioni che approvano la perizia ed il progetto, devono

in ogni caso, indicare particolarmente:

— la causa per la quale i lavori, le provviste e le opere devono aver luogo;

— l'ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farvi fronte;

— le ragioni che consigliano di preferire il sistema ad economia in luogo di quello dell'appalto, quando questo non sia obbligatorio per legge.

ART. 5.º

L'inizio dei lavori, provviste ed opere in economia non potrà aver luogo se non dopo la deliberazione adottata al riguardo abbia riportato la superiore approvazione.

ART. 6.º

Nei casi in cui circostanze speciali di disastri e simili, o di tanti muti danni alle persone o alle cose, circostanze tutte da risultare di apposito verbale compilato dall'Ufficio di segreteria, col concorso del Sindaco e di un suo delegato e con l'intervento dell'Ingegnere comunale impungono la esecuzione immediata di taluni lavori, o provviste, o opere a difesa della pubblica incolumità e per altri gravi motivi, la Giunta Municipale provvederà in merito con apposita deliberazione, da dichiararsi immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 343 della Legge comunale e provinciale.

ART. 7.º

Nel caso che per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 6 occorranne espropriazioni o se si rendano necessarie occupazioni mediate, prima di effettuarle, verrà eseguita sul terreno il tracciamento dei lavori, si compilerà lo stato particellare dei terreni espropriati ed occupandi e quindi si procederà a concordare con i proprietari relative indennità.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo bonario, si applicheranno le norme della legge vigente per le espropriazioni di pubblica utilità.

ART. 8.º

Il concordato per le espropriazioni o per le temporanee occupazioni dei terreni occorrenti, sia per la esecuzione delle opere come per il servizio dei cantieri e cave, sarà fatto risultare da apposito verbale da redigersi in duplice esemplare tra l'Amministrazione comunale e i proprietari espropriandi.

ART. 9.º

Qualora durante la esecuzione dei lavori, provviste ed opere in economia, la somma per essi prevista e deliberata risultasse insufficiente, il Consiglio comunale, o la Giunta, a seconda della loro rispettiva competenza, delibereranno, in base a perizia suppletiva, la maggiore spesa occorrente, indicando i mezzi necessari per farvi fronte. In nessun caso, perciò, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata (salvo che non si tratti di differenze minime, comprese nella misura del 5 %, per le quali sarà possibile provvedere in sede di liquidazione finale): nè potrà mai eseguirsi alcun cambiamento

nel tracciato, forma e qualità di lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvati, se tale cambiamento non è preventivamente approvato con apposita deliberazione consiliare e della Giunta, con le limitazioni di cui all'art. 344 della Legge sui lavori pubblici.

ART. 10.-

Alla direzione dei lavori, provviste ed opere che si eseguiscano in economia, qualora per qualsiasi causa non sia possibile preporre il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, è sempre preposto un tecnico di fiducia del Comune, nominato di volta in volta. Detto tecnico avrà alle sue dipendenze un sorvegliante, scelto, di preferenza, nella persona del Capo cantoniere.

ART. 11.-

Quando i lavori, le provviste ed opere vengono eseguiti in amministrazione, il direttore, dopo intervenuta l'approvazione della deliberazione di cui al precedente art. 4, ed immediatamente dopo che sia stata adottata la deliberazione d'urgenza di cui all'art. 6 del presente Regolamento, si procura, ricorrendo, ove ne sia il caso, ad locali Uffici di collocamento o del lavoro ed impiega nei lavori da eseguirsi gli operai necessari per la esecuzione dei lavori stessi; e, nello stesso tempo, si procura direttamente i materiali, i mezzi d'opera e quanto altro occorra; tenendo presente che le mercedi per gli operai dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle tariffe sindacali, ed i prezzi spettanti per i materiali ed i mezzi d'opera non potranno in nessun caso essere superiori a quelli risultanti nelle mercuriali della Provincia o comunemente praticati nella zona in cui il lavoro viene eseguito.

ART. 12.-

Per i lavori in economia, sia in amministrazione che a mezzo di mano d'opera e di materiali forniti dall'appaltatore col quale non è stata stipulata particolare convenzione, tutte le somministrazioni, provviste, ecc. verranno fatte esclusivamente a mezzo di regolari ordinativi del direttore dei lavori, da staccarsi da apposite registrazioni a madre e figlia depositate nell'Ufficio comunale.

ART. 13.-

Gli attrezzi e mezzi d'opera, i materiali ecc., acquistati per l'esecuzione dei lavori e residuati dopo l'esecuzione dei lavori stessi, dovranno essere annotati in appositi elenchi firmati da chi li tiene in consegna, col valore approssimativo che essi hanno nelle sostanze in cui si trovano.

I detti elenchi, visti dal direttore dei lavori quando non sia la stessa persona, verranno trasmessi subito all'Ufficio comunale di contabilità, che provvederà alle scritturazioni patrimoniali e contabili necessarie.

ART. 14.-

Al principio di ogni anno, l'Amministrazione comunale provvederà a stipulare una polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che presubilmente prevede di impiegare durante l'anno nei lavori in economia in amministrazione, salvo i congrui prelievi dalla legge.

ART. 15.-

L'Ufficio comunale di contabilità provvederà alla regolare tenuta

dei libri paga e matricola relativi alla assicurazione di cui al precedente art. 14, nonché alle altre assicurazioni obbligatorie per la invalidità e vecchiaia, disoccupazione ecc.

Al detto ufficio di contabilità spetterà pure il compito di eseguire sulle note settimanali degli operai il computo delle ritenute per imposta di R.M. e contributi assicurativi e vari, secondo la legge vigente, prima che esse note siano trasmesse alla tesoreria comunale per il pagamento.

Lo stesso Ufficio terrà costantemente aggiornato il libretto di lavoro degli operai ed effettuerà l'applicazione ed annullamento delle marche per le assicurazioni sociali sulle tessere degli operai stessi adempiendo, infine, ad ogni altra incumbente che derivi all'Amministrazione comunale, sia in materia sindacale, che in materia tributaria e previdenziale, nella sua veste di datore di lavoro.

ART. 16.

Quando viene deliberato che l'esecuzione dei lavori, delle provviste ed opere, sia effettuata col sistema dei cottimi fiduciari tra l'Amministrazione comunale ed il cottimista, e i cottimisti prescelti, su proposta del dirigente dell'Ufficio tecnico e del direttore del lavoro tra persone idonee per competenza, moralità e solvibilità, viene stipulata apposita convenzione scritta, nella quale saranno indicati:

- a) l'elenco dei lavori, delle somministrazioni e delle opere;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine entro il quale i lavori, le opere e le somministrazioni devono essere ultimati;
- e) le modalità e le epoche di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e le facoltà che si riserva l'Amministrazione comunale di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista oppure di rescindere, mediante semplice denuncia, il contratto di cottimo, qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti nel modo indicato dall'art. 27 del R.D. 27 maggio 1895 n° 350;
- g) le modalità per le controversie che potessero sorgere tra l'Amministrazione appaltatrice ed il cottimista relativamente al lavoro affidato;
- h) l'obbligo del cottimista di sottostare al collaudo da eseguirsi dall'Ingegnere Direttore dopo di che esso sia stato approvato dall'Amministrazione appaltante.

Nella suddetta convenzione, redatta in bella competenza, e che sarà assoggettata a registrazione, si farà inoltre risultare l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione, ed in genere a tutte le norme giuridiche che vincolano il datore di lavoro nei confronti dei prestatori d'opera.

Il cottimista dovrà pure esplicitamente impegnarsi alla osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e

ART. 17.- I lavori eseguiti saranno annotati:

a) se eseguiti col sistema dei cottimi fiduciari, nel libretto delle misure prescritte per i lavori eseguiti in appalto, a cura del direttore dei lavori;

b) se eseguiti con il sistema detto "in amministrazione", su un registro di tasca, nel quale, a cura del sorvegliante, verranno segnate le giornate degli operai, i nomi dei mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore. Il tutto, poi, a cura del direttore dei lavori, sarà iscritto nelle note settimanali.

ART. 18.- Il direttore dei lavori eseguiti in economia, curerà altresì la tenuta di un registro nel quale saranno iscritti separatamente per ogni cottimo le risultanze dei libretti delle misure in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i lavori appaltati.

Lo stesso direttore dei lavori inoltre, annoterà sopra altro registro:

a) le partite dei fornitori a credito, di mano in mano che vengono accertate le somministrazioni;

b) tutte le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti, e con la indicazione numerata delle note e fatture debitamente quietanzate, per modo che, in ogni momento, si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per la esecuzione dei lavori.

ART. 19.- In base alle risultanze dei suddetti registri vengono compilati i certificati dei fornitori, i certificati sull'avanzamento dei lavori per il pagamento di acconti ai cottimisti, e si liquidano i crediti di questi ultimi nella forma in uso per le liquidazioni finali delle imprese.

I certificati sull'avanzamento dei lavori come pure le note settimanali di cui al precedente art. 18 lett. b), devono recare la firma del sorvegliante e del direttore dei lavori. Inoltre prima di essere posti in pagamento, dovranno essere visti anche dal Sindaco e da un Assessore o suo delegato.

ART. 20.- Per i lavori eseguiti in amministrazione, il direttore dei lavori deve unire, al rendiconto finale dei lavori stessi, una relazione e la liquidazione finale che determini esattamente, quantitativamente e qualitativamente i lavori eseguiti, i materiali acquistati, il loro stato ed i risultati complessivamente conseguiti.

Per i lavori eseguiti col sistema dei cottimi fiduciari, il direttore dei lavori deve unire al rendiconto dei lavori stessi la liquidazione finale ed il certificato di collaudo e di regolare esecuzione a monte delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con R. D. 25 Maggio 1895 N° 450.

ART. 21.- Al pagamento dei certificati o degli stati di avanzamento, e delle note settimanali, provvede esclusivamente il tesoriere comunale, con i fondi che all'inizio di ogni lavoro gli saranno stati messi a disposizione con le norme di cui all'art. 215 del regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale approvata con R. D. 12 febbraio 1911 n° 29.

ART. 22.- Ultimati i lavori, ed in ogni caso alla fine di ogni trimestre, il Tesoriere comunale presenterà alla Giunta Municipale, il conto documentato delle spese eseguite con i mandati di anticipazione. Dopo di che sarà provveduto alla liquidazione, al pagamento ed al discarico, con le norme di cui all'articolo 217 del suddetto Regolamento.

ART. 23.- Ogni pagamento dovrà farsi dal Tesoriere direttamente ai creditori o a chi legalmente li rappresenta, dietro rilascio di regolare quietanza?